

**COMUNE DI ORTONA**Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti

PROT. 220392

Ortona, 18/10/2010

Al Consigliere Comunale

Dott. Coletti Gianluca

SEDE

Oggetto : Richiesta copia atti.

Con riferimento a Vs. richiesta del 27/09/2010, ns. prot. 4232 del 30/09/2010, si trasmette copia dei seguenti atti:

1. Dichiarazione dei tecnici progettisti in merito al non contrasto del progetto di PRG di cui alla deliberazione del C.C. n. 37 del 21.12.2007.
2. Parere espresso dal Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti.

Si precisa altresì che in data 24.9.2010 è già stata consegnata a Vs. breve mani copia dell'atto di cui al punto 1, a seguito di Vs. precedente richiesta del 20/09/2010 Ns. Prot. 4131 del 23/09/2010.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

ARCH. ANTONIO GIORDANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE

CHIETI
DIREZIONE LL. PP., AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI
PROTEZIONE CIVILE
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

CHIETI, 21 FEB. 2006

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE
SEDE DI PESCARA - UFFICIO DI CHIETI
Via A. Herio 66100 CHIETI Tel. 0871-63612 Fax 0871-404092

Prot. 390
(rif. prot. 348/2006)

COMUNE DI ORTONA
PROVINCIA DI CHIETI
21 MAR. 2006
Prot. FGIS

Al Dirigente del 3° Settore
Arch. Walter Albi
del Comune di
ORTONA
(Rif. prot. n. 4233 del 14.02.2006)

Oggetto: Nuovo Piano Regolatore Generale.
Trasmissione documentazione integrativa.
Rilascio del Parere ai sensi dell'art.13 della L. 64/1974.

Dalla visione della documentazione tecnica integrativa, pervenuta con la nota riportata in indirizzo, e da quella già agli atti di questo Servizio, si evince una compatibilità di massima delle linee di programmazione urbanistica con le condizioni geomorfologiche degli ambiti territoriali interessati e, pertanto, si esprime Parere favorevole, relativamente ai soli sensi dell'art.13 della L. 64/1974, al Nuovo P.R.G. indicato in oggetto.

Tuttavia, in considerazione che la caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni è stata definita in maniera generica e non sulla base di una campagna di indagini dirette, ne consegue che per le zone dove la Normativa Tecnica del Piano prevede l'attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso la formazione di Comparti (sia riguardo all'espansione residenziale che per quella industriale-artigianale-commerciale) o la redazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata, si ritiene necessario, prima della progettazione delle singole opere nell'ambito delle relative perimetrazioni, sottoporre all'esame di questo Servizio del Genio Civile Regionale, il preventivo studio di fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico, per il rilascio del prescritto Parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della L.64/1974.

Tale studio di fattibilità geologica-geotecnica di dettaglio, si rende necessario preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva degli interventi, per gli opportuni approfondimenti conoscitivi rispetto all'attuale studio geologico allegato al Piano, affinché sulla scorta di una corretta parametrizzazione fisico-meccanica dei terreni, commisurata alle particolarità delle opere, si possano determinare i criteri di scelta e di dimensionamento delle

strutture di fondazione (ed eventualmente anche quelle di contenimento) in rapporto alle effettive condizioni geotecniche, idrologiche e di risposta sismica del suolo e del sottosuolo delle aree interessate.

In tale fase di studio dovranno inoltre essere verificate anche le condizioni di stabilità dei pendii e dei versanti interessati, in situazione ante e post opera, con riferimento ad un intorno significativo, tenendo conto anche di eventuali modifiche indotte ad altri interventi limitrofi e/o preesistenti.

Per l'edificazione da realizzare nelle zone agricole e nelle zone di completamento, o comunque in aree non interessate da situazioni di pericolosità, l'Ufficio Tecnico comunale competente curerà che il rilascio del Permesso a costruire sia subordinato, in ogni caso, ad una progettazione esecutiva che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di fondazione in conformità delle indicazioni dettate dal D.M. LL.PP. del 11.03.1988 e dalla Circolare Min. LL.PP. del 24.09.1988 n.30483.

Inoltre, con riferimento alla tavola n. 12 del "Progetto di Piano. Trasposizione del PAI sul territorio", si segnala di attenersi a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del citato P.A.I. e dalle modifiche ed integrazioni apportate con la deliberazione di Giunta Regionale n.1377 del 29.12.2005, significando che l'efficacia delle previsioni urbanistiche sarà subordinata alla verifica di compatibilità con detto Piano Stralcio di Bacino, sia per quanto attiene al "Piano Difesa dalle Alluvioni" (P.S.D.A.) che a quello relativo ai "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.).


A tale proposito si consiglia, ad approvazione avvenuta del P.R.G., al fine di facilitarne la fase di "gestione", di trasferire le perimetrazioni del citato Piano Stralcio di Bacino ad una scala utile per evidenziarne al meglio le incidenze sulle previsioni del Nuovo PRG.

Infine, per quanto attiene alle "Osservazioni al PAI", riportate nella Relazione geologica allegata al PRG, si ritiene che nel caso queste vengano recepite dall'Autorità competente, dovranno essere trasmesse a questo Servizio Regionale per la presa d'atto di eventuali nuove condizioni urbanistiche e/o di intervento sul territorio.


L'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico competente hanno la responsabilità del controllo e della verifica delle prescrizioni indicate nel presente Parere.

Si restituisce, vistata, copia della documentazione tecnica trasmessa.

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Arturo Cipolla



Il Dirigente del Servizio
Ing. Mario Russo



3^a sezione
20.3.6

COMUNE DI ORTONA
PROVINCIA DI CHIETI
17 MAR. 2006
ARRIVO

Al Dirigente del 3° Settore
Arch. Walter Albi
Comune di Ortona
ORTONA

Oggetto :
Nuovo Piano Regolatore del Comune di Ortona

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si dichiara il non contrasto del nuovo strumento urbanistico comunale con i principi e finalità espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti.

Quanto detto in ossequio di quanto disposto dalla legge Regionale 14 marzo 2000, art.1.

Distinti saluti

Ortona 16 marzo 2006

Arch. Gianpiero P.A. Piccolossi
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COMUNE DI ORTONA
PROVINCIA DI CHIETI
20 MAR. 2006
Prot. 7362